

Per l'approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono:

IL PRESIDENTE
F.to CAPPELLETTO MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Grando Loris

Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000, la regolarità tecnica della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pasquon Stefania

Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000, la regolarità contabile della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pasquon Stefania

La presente copia in carta libera, ad uso amministrativo, è conforme all'originale agli atti del Comune.
Li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO



COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 31-05-2022	Ore 20:00
OGGETTO: Presa d'atto PEF 2022-2025 ed approvazione tariffe TARI anno 2022.	

Sessione Straordinaria Seduta Pubblica di Prima Convocazione

CAPPELLETTO MATTEO	Presente
FANTON RITA ELISA	Presente
TEZZOT GIORGIA	Presente
PELLIZZON STEFANO	Presente
MARCHIORI MAURO	Presente
BORTOLUZZO TIZIANO	Presente
ANTONIAZZI RENZA	Assente
SIMONELLA DAVIDE	Presente
TUIS MARFA	Presente
PARPINEL FLAVIO	Presente
TOLLARDO FRANCESCA	Presente
TERRIBILE ELISA	Presente
CANALI GIUSEPPE	Presente
RICATTO LUCA ETTORE	Presente
DE STEFANI GIANLUCA	Presente
CIBIN CRISTINA	Assente
PRATAVIERA SILVIA	Assente

Totale Presenti **14** Totale Assenti **3**

Presiede il Sig. CAPPELLETTO MATTEO nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa all'adunanza il dott. Grando Loris Segretario Generale del Comune.

Scrutatori:

MARCHIORI MAURO
TOLLARDO FRANCESCA
RICATTO LUCA ETTORE

OGGETTO: Presa d'atto PEF 2022-2025 ed approvazione tariffe TARI anno 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Stino di Livenza è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, – Consiglio di Bacino Venezia Ambiente - il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443/2019 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 15/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Considerato che:

- in via generale, in base all'art. 1, co. 169 della legge n. 296 del 2006, e all'articolo 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000, nonché all'art. 1 co. 683 della L. 147/2013, è previsto che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- è stato approvato il Decreto-Legge n. 228/2021 (cd. D.L. "Milleproroghe"), convertito con modificazioni

dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, che parzialmente modifica il quadro normativo di riferimento come segue:

- all'art. 3, co. 5-quinquies stabilisce che "a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- all'art. 3, co. 5-sexiesdecies, dispone che "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;

Richiamato l'art. 43, co. 11, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 il quale dispone quanto segue: *All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»;*

Vista la nota prot. n. 426/2022 del 22/04/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 7473 del 26/04/2022, con la quale il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha trasmesso la delibera di Assemblea di Bacino n. 7 del 14/04/2022, allegato "A" alla presente deliberazione di cui è parte integrante, avente ad oggetto: "MTR-2 ARERA - Validazione PEF 2022-2025 dei comuni del bacino in area Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A.";

Esaminato il PEF 2022-2025 per il Comune di San Stino di Livenza validato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, allegato "B" alla presente deliberazione di cui è parte integrante, il quale espone per l'anno 2022 un **costo complessivo di € 1.707.550,00** così determinato:

Costi del Gestore		€ 1.477.844,00
Costi del Comune		€ 229.706,00
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL (<i>spazzamento manuale, svuotamento cestini e recupero rifiuti sul territorio</i>)	€ 15.993,00	
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC (<i>personale ufficio tributi</i>)	€ 8.104,00	
Altri costi COal (<i>Contributo Consiglio di Bacino</i>)	€ 7.825,00	
Accantonamenti Acc (<i>Fondo rischi su crediti</i>)	€ 50.000,00	
Oneri relativi all'IVA indetraibile	€ 147.784,00	

Considerato che dal suddetto costo di € 1.707.550,00, ai fini della manovra tariffaria, viene portata in **detrazione** la somma complessiva di **€ 15.325,00**, così determinata:

Detrazioni comma 1.4 determina Arera n. 2/DRIF/2021:		€ 15.325,00
<i>Contributo Miur</i>	€ 8.192,00	
<i>Entrate da recupero evasione</i>	€ 5.583,00	

Entrate da procedure sanzionatorie	€ 1.550,00
------------------------------------	------------

Rilevato quindi che il **costo complessivo da coprire con la TARI**, come da PEF 2022 Manovra Tariffaria, allegato "C" alla presente deliberazione di cui è parte integrante, **ammonta complessivamente ad € 1.692.225,00**;

Dato atto che la ripartizione del suddetto costo tra quota fissa e quota variabile è la seguente:

- **Totale componenti di costo fisso: € 576.904,00**
- **Totale componenti di costo variabile: € 1.115.321,00**

Considerato che:

- le tariffe della TARI sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e che il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare ed alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal D.P.R. 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
- l'Ente deve ripartire tra le due categorie, secondo criteri razionali, l'insieme dei costi da coprire ed i potenziali rifiuti prodotti;
- la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata quantificando il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolandone l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche;
- alle utenze domestiche è stato addebitato il **68,29%** dei costi complessivi e alle non domestiche il restante **31,71%** come da seguente prospetto:

Costi totali per utenze domestiche € 1.155.620,45	% costi fissi utenze domestiche	68,29%	Totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	€ 393.967,74
	% costi variabili utenze domestiche	68,29%	Totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	€ 761.652,71
Costi totali per utenze NON domestiche € 536.604,55	% costi fissi utenze non domestiche	31,71%	Totale dei costi fissi attribuibili utenze NON domestiche	€ 182.936,26
	% costi variabili utenze non domestiche	31,71%	Totale dei costi variabili attribuibili utenze NON domestiche	€ 353.668,29

Dato atto altresì che le tariffe sono state elaborate utilizzando, come per gli anni precedenti, i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999 in misura minima rispetto a quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso decreto;

Visto il prospetto delle tariffe TARI anno 2022, diviso per categoria di utenza, allegato "D" alla presente deliberazione di cui è parte integrante, e dato atto che viene assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2022;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/06/2021;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dalla Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale
 DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 31-05-2022 - pag. 4 - COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

del presente atto;

Uditi i seguenti interventi:

- L'Assessore Pellizon, nella prima parte del proprio intervento, illustra i tratti essenziali del procedimento che ha portato alla formulazione del PEF evidenziando come il Comune abbia un ruolo quasi insussistente ed è per questo che la proposta di deliberazione si fonda su una presa d'atto del PEF stesso.

Passa poi ad analizzare i tratti essenziali del PEF.

- Il Consigliere Canali evidenzia come il Consiglio Comunale non rivesta più alcun ruolo su questo tema e sostiene che questa proposta di deliberazione potrebbe anche non essere votata. Quindi propone un diverso ragionamento ponendo l'accento su alcune problematiche rilevanti in tema di rifiuti, come il loro abbandono nel territorio e quali azioni intraprendere contro questa disfunzione. Si richiama poi al termovalorizzatore e all'avvio del suo funzionamento. Propone una cauzione sulle bottiglie di vetro e sulle lattine al fine di ridurre la dispersione.
- L'Assessore Pellizon risponde puntualmente a quanto avanzato dal Consigliere Canali .
- Il Presidente di ASVO risponde alle osservazioni avanzate dal Consigliere Canali e si sofferma in particolare modo su questa nuova procedura relativa all'adozione del PEF ed evidenzia come essa costituisca un vero e proprio esproprio di poteri a danno del Comune. Fa presente che è in atto una vera e propria nazionalizzazione di questo settore.

Sui rifiuti abbandonati asserisce che non c'è una recrudescenza. Sulla proposta di cauzione per il vetro esprime la propria contrarietà: afferma infatti che sarebbe utile se tutti la mettessero in atto altrimenti cagionerebbe solo delle perdite.

- Il Consigliere Ricatto incentra tutto il suo intervento sulla necessità che vengano premiati e valorizzati tutti quei comuni che hanno raggiunto quasi il massimo nella raccolta differenziata e non penalizzarli per favorire quelli che non sono riusciti a metterla in atto. Fa presente inoltre la necessità di esprimere una forte protesta comune per quanto riguarda la procedura del PEF al fine di attribuire ai comuni maggiore voce sul tema.
- Il Presidente di ASVO sostiene che la politica nazionale è quella di uniformare tutti i comuni ma nel contempo invita tutti ad una riflessione più profonda evidenziando il buon lavoro fatto sino ad ora che ha comportato certamente dei risparmi che, a suo dire, costituiscono un vero e proprio premio per gli sforzi fatti dalle istituzioni e dai cittadini.
- Il Sindaco, nell'affrontare il tema del PEF, formula un ragionamento in termini più ampi e generali che vede coinvolti lo Stato, le regioni, le province e i comuni. Sostiene che serve una presa di coscienza da parte di tutti ma questo presuppone impegno, studio e competenza in una materia molto articolata e con molteplici risvolti.
- Il Consigliere Marchiori condivide quanto sino ad ora detto ed esprime i propri ringraziamenti per quanto sino ad ora ASVO ha fatto soprattutto per quanto riguarda i recenti incontri con la popolazione; apprezzati da tutti.

Tutto ciò premesso;

Con votazione palese per alzata di mano:

PRESENTI :14

ASSENTI :3 (Antoniazzi R.,Cibin C. e Prataviera S.);

VOTANTI :14;

FAVOREVOLI :10 più 1 voto espresso a distanza in modalità informatica (Simonella D.) ;

CONTRARI:3 (Canali G., Ricatto L. e De Stefani G.);

ASTENUTI: nessuno

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,

1. Di dare atto del Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 (allegato "B"), elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, validato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con delibera di Assemblea di Bacino n. 7 del 14/04/2022 (allegato "A") per un importo complessivo, per l'anno 2022, di € 1.707.550,00;
2. Di dare atto che il valore definitivo delle **entrate tariffarie TARI** previste nel PEF per l'anno **2022**, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 di importo complessivo pari ad € 15.325,00, è pari a **€ 1.692.225,00 di cui € 1.115.321,00 per costi variabili ed € 576.904,00 per costi fissi** (allegato "C");
3. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022, come da prospetto allegato "D" alla presente deliberazione di cui è parte integrante;
4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dalla manovra tariffaria del PEF 2022;
5. Di disporre, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, che il presente provvedimento, ai fini della sua efficacia, venga inviato per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

IL CONSIGLIO COMUNALE

quindi,

Con separata votazione ,palese per alzata di mano ad esito:

PRESENTI :14

ASSENTI :3 (Antoniazzi R.,Cibin C. e Prataveria S.);

VOTANTI :14;

FAVOREVOLI :11;

CONTRARI:3 (Canali G., Ricatto L. e De Stefani G.);

ASTENUTI: nessuno

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.